



CITTÀ DI CEGLIE MESSAPICA
Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Ambito di applicazione
Articolo 3	Oggetto
Articolo 4	Attività di P.U.
Articolo 5	Accertamento delle violazioni
Articolo 6	Definizioni
Articolo 7	Concessioni ed autorizzazioni
Articolo 8	Contrassegni del Comune

TITOLO II
USO DI AREE E SPAZI PUBBLICI

CAPO I

OCCUPAZIONE DELLO SPAZIO URBANO, DEL SUOLO E DEL SOPRASSUOLO

Articolo 9	Disposizioni generali
Articolo 10	Occupazioni momentanee di aree e spazi pubblici
Articolo 11	Occupazioni per traslochi
Articolo 12	Collocazione di tavoli, sedie e di elementi di arredo
Articolo 13	Installazione di barriere antisfondamento
Articolo 14	Tende, luci, insegne, mostre, vetrine targhe e monumenti

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Articolo 15	Installazione di luminarie
Articolo 16	Occupazioni per manifestazioni
Articolo 17	Occupazioni per lavori di pubblica utilità
Articolo 18	Occupazioni per attività artigianali che comportino emissioni nell'aria

- Articolo 19 Occupazioni con materiale per l'edilizia
- Articolo 20 Occupazioni di altra natura
- Articolo 21 Areomodelli e droni
- Articolo 22 Occupazioni con dehors
- Articolo 23 Occupazioni per esposizione temporanea
- Articolo 24 Occupazione per esposizione di merci

TITOLO III

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO PUBBLICA INCOLUMITA'

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, DELL'INCOLUMITÀ, DELL'IGIENE AMBIENTALE E DEL PUBBLICO DECORO

- Articolo 25 Individuazione delle aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 1 e 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, come modificato dalla legge n. 132 del 1 dicembre 2018.
- Articolo 26 Sicurezza di aree ed edifici pubblici e privati
- Articolo 27 Comportamenti vietati a tutela dell'incolumità pubblica e del decoro
- Articolo 28 Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi e uso di mezzi recanti molestia
- Articolo 29 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri
- Articolo 30 Pericolo di incendi ed esalazioni moleste
- Articolo 31 Accensioni pericolose
- Articolo 32 Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio
- Articolo 33 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SICUREZZA NELL'ABITATO

- Articolo 34 Detenzione di combustibili in abitazioni o altri edifici
- Articolo 35 Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile in cortili e scantinati
- Articolo 36 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Articolo 37 Strumenti da taglio
- Articolo 38 Trasporto di oggetti pericolosi
- Articolo 39 Scalpellamento di vie e piazze
- Articolo 40 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici
- Articolo 41 Manutenzione di aree di pubblico transito
- Articolo 42 Materiale di demolizione
- Articolo 43 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

Articolo 44 Sgombero neve

CAPO III

CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Articolo 45 Comportamenti contrari all'igiene ed al decoro

Articolo 46 Altre attività vietate

Articolo 47 Esecuzione di giochi in luogo pubblico

Articolo 48 Manutenzione a tutela del decoro e igiene degli edifici pubblici e privati

Articolo 49 Recinzione e manutenzione dei terreni

Articolo 50 Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

CAPO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI IGIENE AMBIENTALE

Articolo 51 Manutenzione delle facciate e delle coperture degli edifici

Articolo 52 Carichi sospesi

Articolo 53 Fumi – esalazioni – polveri

Articolo 54 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

CAPO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DI DECORO DELL'ABITATO

Articolo 55 Nettezza del suolo e dell'abitato

Articolo 56 Rifiuti

Articolo 57 Trasporto di materiale di facile dispersione

Articolo 58 Divieto di dispersione di opuscoli e materiale pubblicitario cartaceo

CAPO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 59 Comportamenti vietati nei viali, parchi e giardini pubblici ed in altre aree verdi

Articolo 60 Disposizioni sul verde privato

TITOLO IV

PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

CAPO I

DISPOSIZIONI

Articolo 61 Pubblica quiete e tranquillita' delle persone

Articolo 62 Esercizio di mestieri, arti ed industrie

Articolo 63 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

- Articolo 64 Rumori e schiamazzi per le strade
Articolo 65 Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali
Articolo 66 Dispositivi sonori di allarme
Articolo 67 Rumori provocati da operazioni di carico e scarico merci
Articolo 68 Manifestazioni all'aperto
Articolo 69 Spettacoli viaggianti

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI

- Articolo 70 Attività svolte dai gestori di pubblici esercizi, di esercizi commerciali e artigianali per la tutela della quiete e del decoro urbano
Articolo 71 Limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande siti all'interno di particolari aree
Articolo 72 Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U. delle Leggi di P.S. e delle distanze di sicurezza.
Articolo 73 Divieto di mettere a disposizione di minori di anni 18 bevande alcoliche
Articolo 74 Divieto di vendita di bevande alcoliche

TITOLO VI

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Articolo 75 Disposizioni generali
Articolo 76 Tutela degli animali domestici
Articolo 77 Divieti specifici
Articolo 78 Animali molesti o pericolosi
Articolo 79 Disposizioni particolari per il mantenimento dei cani
Articolo 80 Animali liberi

TITOLO VII

LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

- Articolo 81 Mediazione sociale ed educazione alla legalità
Articolo 82 Accompagnamento di persone in difficoltà e minori
Articolo 83 TSO e ASO

TITOLO VIII
SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI
AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN RIPRISTINO

Articolo 84 Sistema sanzionatorio

Articolo 85 Sanzioni

Articolo 86 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate

Articolo 87 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

Articolo 88 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE FINALI

Articolo 89 Entrata in vigore

Articolo 90 Abrogazioni

Articolo 91 Norme di chiusura

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2. Attraverso interventi coordinati con tutti gli altri livelli di governo territoriale, esso persegue livelli di sicurezza integrata, così come definita dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017. n. 48 (di seguito denominato "*Decreto Sicurezza*") e integrato dal decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2018 n. 132.

3. Oltre che delle norme contenute o comunque richiamate nel presente Regolamento, i cittadini sono tenuti all'osservanza delle singole disposizioni emanate dall'Autorità Comunale, per situazioni contingenti e degli ordini, anche verbali, impartiti, in esecuzione delle stesse disposizioni, dagli addetti di Polizia Locale o da altri Funzionari comunali, limitatamente alle rispettive competenze.

4. Quando nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento si applicano, in genere, al territorio comunale, comprensivo del suolo pubblico, della proprietà privata gravata da servitù di pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nonché degli immobili privati, quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica e di tutela del decoro urbano e dell'ambiente.

Art. 3 Oggetto

Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) occupazione di aree e spazi pubblici;
- b) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- c) qualità dell'ambiente urbano e pubblico decoro;
- d) tutela della quiete pubblica e privata
- e) protezione e tutela degli animali;

- f) manifestazioni con cortei;
- g) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone.

Art.4 - Attività di Polizia Urbana

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Locale. All'accertamento possono procedere anche gli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria previsti dalla legge.

2. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Funzionari preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico, con le modalità ritenute più idonee, delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza; emanano, inoltre, disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Art. 5 Accertamento delle violazioni

1. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 14 novembre 1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme e rispettando, per quanto compatibile, le attività lavorative in essere, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale ovvero la comunicazione all'Autorità Comunale dell'inizio attività in qualsiasi forma e con qualsiasi denominazione, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'Autorità stessa.

2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.

3. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 6 Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare, è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di

proprietà privata non recintate e prive di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà;

- i parchi e giardini pubblici ed il verde pubblico in genere, unitamente ai loro arredi;
- i monumenti e le fontane monumentali;
- le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nei punti precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni s'intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazione o preclusione alcuna, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione di beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni s'intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 7 Concessioni ed Autorizzazioni

1. Quando, a norma di Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta con istanza indirizzata al Sindaco.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che s'intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

4. Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta e permessi, rilasciati in base al Regolamento, si intendono accordati:

- personalmente al titolare o comunque alla persona che risulti il richiedente;
- senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed osservate le norme di leggi vigenti nelle materie oggetto dell'atto di rilascio;
- con l'obbligo, per il concessionario, di riparare tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalle opere, attività ed occupazioni permesse e di tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione, autorizzazione, nullaosta o permesso accordato;
- con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, quanto previsto dal successivo comma 6, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso, con l'intesa che l'anticipata cessazione e/o rinuncia di quanto concesso od autorizzato non dà diritto al rimborso dell'eventuale tributo versato.

- le concessioni e le autorizzazioni a carattere non permanente hanno validità per il periodo in esse specificatamente indicato e, comunque, non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o dell'autorizzazione.
- con l'obbligo, per il concessionario, di provvedere alla corretta gestione dei rifiuti prodotti dalle opere, attività ed occupazioni permesse, sollevando l'Amministrazione concedente da qualsiasi onere, tecnico, giuridico ed economico. Tale obbligo deve essere dimostrabile con atti aventi data certa.

5. Le autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico, stante il disagio arrecato in particolare modo alla circolazione pedonale, possono essere rilasciate, in conformità di quanto disciplinato dalle norme del D.L.vo. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal relativo regolamento di esecuzione, per un periodo non superiore all'anno ed eventualmente rinnovate, in particolare per i cantieri edili, per una superficie adeguata allo stato di avanzamento dei lavori o alle necessità presupposte all'occupazione.

6. L'organo competente può revocare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.

Art. 8 Contrassegni del Comune

1. È vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2. Alla disciplina di cui al comma 1 sono soggette anche le iniziative poste in essere da soggetti senza fini di lucro

TITOLO II - USO DI AREE E SPAZI PUBBLICI

CAPO I - OCCUPAZIONE DELLO SPAZIO URBANO, DEL SUOLO E DEL SOPRASSUOLO

Art. 9 Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o

soprastanti, senza la preventiva concessione o autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

2.Fermo restando quanto in proposito previsto dalle disposizioni del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo n. 285/1992 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di Esecuzione, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata in particolare dal vigente Regolamento comunale in materia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 12.06.2006 e successive modificazioni ed integrazioni (Delibere di C.C. n. 25 e 26 del 15.06.2010).

3.Le occupazioni di aree e spazi pubblici si intendono accordate, oltre che nel rispetto delle condizioni particolari stabilite dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, dalle leggi che regolano la materia e dall'atto di concessione o di autorizzazione, alle seguenti condizioni generali:

- a) limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescritte;
- b) porre le segnalazioni ed i ripari occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito e per la pubblica incolumità;
- c) ripristinare ogni eventuale danno arrecato al suolo occupato, al termine dell'occupazione;
- d) mantenere lo spazio pubblico pulito e sgombro da rifiuti e, allo scadere dell'autorizzazione, restituirlo libero da ogni struttura;
- e) provvedere alla corretta gestione dei rifiuti rinvenuti dall'attività svolta nell'area occupata, anche mettendo in atto azioni aggiuntive rispetto all'attività principale svolta.

4.Qualora la natura, la modalità, la particolare posizione, anche in relazione alla quiete pubblica o alla durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre, al titolare della concessione o dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

5.L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata, quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata, quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al precedente comma 3.

6.La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire autorizzazioni o permessi di costruire, anche in forma precaria, per cui restano valide le disposizioni stabilite nel Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 12.06.2006 e n. 25 e 26 del 15.06.2010.

7.Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, fatti salvi i casi diversamente ed esplicitamente disposti dalla normativa in materia tributaria.

Art. 10 Occupazioni momentanee di aree e spazi pubblici

1. Per occupazione momentanea si intende l'occupazione di aree e spazi pubblici per brevissimo tempo e, comunque, limitatamente alle operazioni di carico e scarico, con l'obbligo in capo al richiedente di essere sempre presente sul luogo dell'occupazione, pronto a liberare, in caso di necessità e/o a richiesta degli organi preposti al controllo ed alla vigilanza, le superfici occupate.

2. Le occupazioni momentanee, non soggette al rilascio di alcun atto autorizzativo, devono essere limitate al tempo strettamente necessario e non devono ostacolare e/o intralciare la circolazione pedonale e veicolare, né essere causa di pericolo o di disagio alcuno.

3. Per poter effettuare operazioni di carico e scarico relative a betoniere e similari, la cui occupazione di suolo pubblico si protragga per più ore, gli interessati devono richiedere la necessaria e preventiva autorizzazione al Comando di Polizia Locale.

4. Le predette operazioni, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine e senza interruzioni di sorta, evitando ogni danno o imbrattamento del suolo pubblico. In ogni caso, terminate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le relative operazioni.

5. La limitazione totale o parziale della circolazione veicolare e/o pedonale deve essere opportunamente indicata con apposita segnaletica stradale.

Art. 11 Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni deve presentare istanza, in duplice copia, al Comando di Polizia Locale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. L'istanza deve essere presentata almeno 72 ore prima dell'inizio dell'occupazione.

2. Accertato che nulla osti, l'Ufficio di Polizia Locale restituisce al richiedente la copia sulla quale avrà apposto l'autorizzazione.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

4. I rifiuti rinvenuti da tali attività, giusto art. 184, comma 3, lettere e) ed f) del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono rifiuti speciali. Pertanto la corretta gestione degli stessi è in capo ai titolari dell'attività che vi provvederanno a propria cura e spese. Per i soli rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani è ammesso il conferimento anche eventualmente oneroso ai Centri Comunali di Raccolta allo scopo attrezzati nel rispetto delle norme di settore.

Art. 12 Collocazione di tavoli, sedie e di elementi di arredo

1. Agli esercenti titolari di esercizi pubblici, commerciali, artigianali o simili, i quali svolgono la loro attività in locali prospicienti vie o piazze pubbliche, o ai quali si accede dalla pubblica via o piazza, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi tavoli, sedie ed ombrelloni, ed altri elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non

pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, la salubrità degli alimenti e che gli elementi di arredo siano mantenuti in perfetto stato.

2.L'occupazione di cui al comma 1 può essere concessa, da parte dell'ufficio comunale competente, a condizione che la stessa avvenga per un determinato periodo dell'anno, davanti agli esercizi ai quali l'occupazione si riferisce e per il periodo di tempo in cui questi sono effettivamente aperti al pubblico durante l'orario di svolgimento dell'attività, così come determinato in base alla normativa vigente in materia.

3.Per l'occupazione di cui al comma 1, può essere richiesto, da parte dell'ufficio comunale, il preventivo parere della ASL competente.

4.I tavoli e le sedie da collocare davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati con l'ambiente e l'architettura circostante e tenuti sempre puliti.

5.L'occupazione di marciapiedi può essere consentita sempre che sia assicurato uno spazio utile al passaggio pedonale, comunque non inferiore a mt. 2.00 oppure quando il marciapiede, per le sue caratteristiche o per la sua conformazione non sia idoneo al transito dei pedoni oppure nella ZTL e nelle APU esistenti sul territorio comunale, ove il transito pedonale è sempre assicurato anche fuori dei marciapiedi.

6.L'Amministrazione Comunale, pur nel rispetto delle misure minime previste nel comma 5, può negare la concessione o l'autorizzazione per motivi di igiene pubblica, di viabilità, di sicurezza della circolazione, soprattutto pedonale, e per altri motivi di pubblico interesse.

7.Al fine di favorire momenti di aggregazione o di incrementare lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, l'Amministrazione Comunale, e per essa gli uffici competenti, possono rilasciare l'autorizzazione di cui al presente articolo anche in deroga alle misure minime indicate al comma 5, purché sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità.

Art. 13 Installazione di barriere antisfondamento

1.L'installazione di barriere antisfondamento, a salvaguardia di vetrine e porte di accesso di esercizi commerciali, quali gioiellerie, oreficerie, ecc. nonché di sedi di istituti bancari e postali, è consentita con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) i marciapiedi interessati dalla installazione devono avere una larghezza tale da lasciare un passaggio libero per i pedoni e le persone con limitata o impedita capacità fisica;
- b) la loro altezza deve essere di mt. 0,75 dal piano di calpestio;
- c) i moduli devono avere una larghezza non inferiore a mt. 1,00, salvo diversa prescrizione del Comando della Polizia Locale per motivi di traffico e di viabilità pedonale.

2.Le barriere antisfondamento devono essere realizzate con manufatti metallici in profilato di ferro, di spessore adeguato a resistere alla spinta della

folla, con spigoli arrotondati, senza parti acuminata e di colore di tonalità scura, da concordarsi con l'ufficio comunale autorizzante.

Art. 14 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio, dal Regolamento sui mezzi pubblicitari e le insegne, nonché dalle apposite ordinanze sulla installazione delle tende, la collocazione o la modificazione di fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio.

3. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.

4. L'Amministrazione comunale potrà apporre impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 15 Installazione di luminarie

1. Le luminarie possono essere collocate lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2. Gli interessati sono tenuti a presentare comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive ai sensi dell'art. 110 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e successive modificazioni ed integrazioni.

3. A corredo della comunicazione deve essere presentata la certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico nr. 37 del 22 gennaio 2008. In assenza di tale certificazione, gli impianti non possono essere installati.

4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti di cui al comma 1 sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa. Le spese comprendono anche l'allaccio delle luminarie fino al quadro più vicino di Pubblica Illuminazione.

5. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 4,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli, ed a mt. 3,00 se sovrastano invece parte della strada destinata esclusivamente alla circolazione pedonale.

6. Al termine del periodo di permanenza delle luminarie indicato nella comunicazione presentata al competente settore le luminarie e gli allestimenti di cui ai commi precedenti devono essere rimossi entro e non oltre 60 giorni.

Art. 16 Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Comune richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a:

- modalità di occupazione;
- strutture che si intende utilizzare;
- impianti elettrici;
- modalità di gestione dei rifiuti;
- indicazione di un rappresentante dei promotori responsabile per gli adempimenti di cui al successivo comma 5.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino piazze, parchi, giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse ambientale è subordinato ai pareri favorevoli degli uffici comunali competenti nonché degli organismi che debbano esprimersi al riguardo in base alle norme vigenti.

3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione Comunale valuta l'assegnazione oltre che in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche in base all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione.

4. L'istanza e la relativa documentazione devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o suo delegato deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite, nel caso specifico, a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico ed a quelli relativi all'affollamento massimo dell'area.

6. Le manifestazioni offerte da circhi e spettacolo viaggiante devono essere attrezzate con un adeguato numero di servizi igienici di uso pubblico gratuito, distinti per sesso e fruibili anche da parte dei disabili, fatti installare dai richiedenti. Tale disposizione può essere derogata qualora il numero delle attrazioni non sia superiore a tre. In tal caso i richiedenti devono attrezzare l'area con almeno un servizio igienico del tipo "bagno chimico". La mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma comporta il diniego dell'autorizzazione ovvero la revoca qualora sia stata già rilasciata.

7. L'autorizzazione per l'occupazione, qualora possa comportare il danneggiamento del suolo pubblico, è comunque subordinata alla prestazione di

congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale prestato a garanzia è svincolato al termine dell'occupazione, dopo il relativo sopralluogo e parere favorevole da parte dell'ufficio comunale tenuto alla verifica.

Art. 17 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la esecuzione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, ne dà comunicazione al Comando di Polizia Locale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente Ufficio Tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data, salvo situazioni urgenti, almeno 7 giorni prima dell'intervento, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può impartire disposizioni in merito alla programmazione degli interventi, al fine di ridurre i disagi conseguenti. In particolare, relativamente ai lavori riguardanti gli assi viari principali, ne può essere prescritta l'esecuzione negli orari notturni, senza che ciò cagioni disturbo e/o molestia al riposo delle persone, con riapertura al transito durante il giorno. Ove si tratti di intervento di urgenza, la comunicazione può essere data, a mezzo e-mail, telegramma o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, vanno scrupolosamente osservate le prescrizioni dettate in merito dal Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata. La violazione delle disposizioni del presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'art. 21 del Nuovo Codice della Strada quando avviene sulla sede stradale, ovvero alla sanzione prevista dal presente Regolamento, quando l'intervento avvenga su suolo pubblico o aperto al pubblico ancorché non aperto alla circolazione veicolare, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche in materia.

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei vigenti Regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 18 - Occupazioni per attività artigianali che comportino emissioni nell'aria

1. Non è consentita l'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via. Se l'occupazione avviene su strada, si applica, oltre alla sanzione prevista dal presente Regolamento, in concorso l'art. 20 del Codice della Strada. Se l'occupazione avviene, invece, al di fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico, si applica la sanzione prevista dal Regolamento.

2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere, falegname, imbianchino, verniciatore e per tutte le attività che comunque comportino emissione di polveri e/o vapori e/o odori atti a cagionare disturbo e/o molestia alle persone. Qualora le attività di cui al presente comma avvengano al di fuori dei locali dell'esercizio con emissioni di rumori, vapori ed odori, fatta salva l'applicazione di norme speciali in materia, si applica, in concorso, anche l'art. 20 del Codice della Strada. Se l'occupazione avviene fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico, si applica la sanzione prevista dal Regolamento.

3. Nel corso di operazioni determinate da caso fortuito o di forza maggiore deve essere sempre evitato lo spandimento o la caduta, sul suolo pubblico o di uso pubblico, di sostanze che possano comunque causare l'imbrattamento o il deterioramento del suolo medesimo.

Art. 19 - Occupazioni con materiale per l'edilizia

1. Il deposito, sulle strade o piazze, di materiale per l'edilizia, una volta autorizzato, comporta la recinzione del luogo nonché la copertura, con mezzi idonei, del materiale stesso, in modo da evitarne, in qualsiasi condizione atmosferica, l'incontrollato spandimento. Deve essere, inoltre, sempre consentito il libero deflusso delle acque meteoriche all'interno delle caditoie stradali.

Art. 20 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.

2. Salvo specifica autorizzazione, non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Art. 21 - Aeromodelli e droni

1.Fermo quanto previsto dalle norme di cui alla sezione VII del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto di ENAC, l'utilizzo di aeromodelli e droni ad essi assimilabili, cioè dispositivi aerei a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, e che volano sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi, deve avvenire in modo da non provocare rischi a persone o beni a terra, in zone non popolate, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e installazioni. Tale utilizzo è sempre vietato nei parchi pubblici.

2.Le violazioni delle norme di cui al comma 1 sono sanzionate ai sensi del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto di ENAC.

Art. 22 - Occupazioni con dehor

1.L'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehor è disciplinata dal vigente regolamento comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12.06.2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23 - Occupazioni per esposizione temporanea

1.In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli, a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni tre e siano utilizzate strutture con caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.

2.Nel corso di tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti, senza specifica preventiva autorizzazione.

3.L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per esposizioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 24 - Occupazioni per esposizione di merci

1.A chi esercita attività commerciali in locali prospicienti la pubblica via, può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene e di sicurezza e del transito pedonale, all'occupazione del suolo pubblico per esporre merci durante l'orario di apertura al pubblico. Il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia, se di nuova costruzione, deve essere di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale.

2.Ogni occupazione di merci esposte all'esterno di attività commerciali è soggetta alle disposizioni dell' articolo 33 del Regolamento Comunale sull'occupazione del suolo pubblico, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 12.06.2006 e comunque non dovrà costituire pericolo od

ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.

3.I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad 80 centimetri dal suolo.

4.L'autorizzazione all'occupazione non può essere rilasciata in alcun caso per l'esposizione di merci e prodotti che, per loro natura e caratteristiche, siano soggetti a gocciolamento, con conseguente insudiciamento del suolo pubblico e disturbo ai passanti, ovvero possano emanare odori nauseanti.

5.L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

6.Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nel centro antico ovvero in strade o piazze che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria e che siano garantiti decoro e igiene dell'ambiente.

7.Previa autorizzazione, è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.

8.Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

9.È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

TITOLO III SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO PUBBLICA INCOLUMITÀ

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA , DELL'INCOLUMITÀ, DELL'IGIENE AMBIENTALE E DEL PUBBLICO DECORO

Art. 25- Individuazione delle aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 1 e 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, come modificato dall'art. 21 del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2018 n. 132, ai fini dell'applicazione di misure di tutela e di decoro

1.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 3 del "Decreto Sicurezza" e ss.mm.ii, sono individuate le seguenti aree e siti presenti sul territorio comunale da tutelare (*incluse le aree circostanti comprese in un raggio di 100 metri*), ai

quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 9 (c.d. DASPO URBANO):

- a) Centro storico, così come perimetrato dai vigenti strumenti urbanistici;
- b) Municipio;
- c) Ville comunali, teatro e aree museali e monumentali;
- d) Edifici monumentali e comunque tutelati ai sensi della vigente normativa dei beni culturali;
- e) Biblioteca comunale;
- f) Scuole, plessi scolastici;
- g) Parchi e giardini comunali o aperti al pubblico;
- h) Chiese ed altri edifici dedicati al culto;
- i) Stazione ferroviaria;
- l) Presidi sanitari;
- m) Aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici eventi e/o spettacoli nelle giornate in cui sono in programma le attività o gli eventi;
- n) Parcheggi.

2.Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'art. 16 Cost., l'esercizio di tale diritto non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini.

Chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione dei luoghi e siti sopraindicati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 85 comma 2.

3.Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato di un addetto al coordinamento e/o controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero dello stesso addetto al coordinamento e/o controllo qualora egli abbia direttamente e personalmente accertato la violazione. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore territorialmente competente nonché, nel caso in cui i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi sociali comunali ovvero del comune ove risiede il trasgressore;

4.La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (ubriachezza manifesta), 726 (atti contrari alla pubblica decenza) e 669 (esercizio molesto dell'accattonaggio) del codice penale, nonché dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 114/1998 (commercio abusivo; L.R. 16/04/2015 n. 24) e dall'articolo 7, comma 15 bis del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (esercizio abusivo di attività di parcheggiatore/guardiamacchine), quando la violazione sia stata accertata in una delle aree sopra elencate.

5.Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 85 comma 2, sono soggetti coloro che pongono in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione dei veicoli del trasporto pubblico locale, urbano ed

extraurbano, nonché delle relative fermate, pensiline, pertinenze ovunque ubicate nel territorio comunale;

6. Sono altresì soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 85 comma 2, coloro che pongono in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione dei parcheggi e delle altre aree di sosta dei veicoli.

7. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente articolo, possono essere destinati all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.

Art. 26 - Sicurezza di aree ed edifici pubblici e privati

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.

2. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno, inoltre, attuare tutti gli accorgimenti possibili, al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

3. I proprietari di aree ed edifici dismessi e/o in stato di degrado ed abbandono che presentano profili di rischio per la sicurezza urbana costituendo potenziale luogo di insediamento abusivo di persone e/o luogo di ritrovo e/o temporanea dimora di soggetti dediti ad attività illecite, sono obbligati a:

a. ostruirne gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti fissi costituiti da mattoni ovvero muratura, ovvero con rete elettrosaldata, in modo da impedirne l'accesso e precludere stabilmente la possibilità di invasione ed occupazione da parte di terzi;

b. a mantenere i cortili, i marciapiedi e le aree verdi di pertinenza dell'edificio in stato di pulizia ed igiene tali da evitare che siano in qualche modo ricettacolo di rifiuti;

c. qualora invitati formalmente dall'Autorità Comunale a provvedere alla messa in sicurezza sotto il profilo dell'anti-intrusione, i proprietari di aree ed edifici in stato di abbandono devono ottemperarvi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni.

Qualora i proprietari non ottemperino all'obbligo di messa in sicurezza, il Sindaco può disporre l'esecuzione coattiva dei lavori di messa in sicurezza con esercizio del diritto di rivalsa per le spese sostenute a carico del proprietario del bene.

4. La Polizia Locale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero. Chiunque non consenta

l'accesso alla Polizia Locale per i controlli di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 85, c. 8.

Art. 27 - Comportamenti vietati a tutela dell'incolumità pubblica e del decoro

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare con scritti, disegni e adesivi o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare, o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e gli altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché sui pali della pubblica illuminazione, sulle paline semaforiche, sugli alberi e comunque su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare qualsivoglia gioco sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando il gioco può arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo o procurare danni;
 - g) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedendo l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - h) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - i) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, disgusto o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
 - l) accendere fuochi o gettare oggetti accesi sulle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti, altri simili apparecchi o giocattoli pirici, causando pericolo o disturbo alle persone;
 - m) praticare l'accattonaggio in prossimità o all'interno delle intersezioni stradali ancorché al di fuori della carreggiata nonché in luoghi che recano effettivo pregiudizio al pubblico transito;
 - n) collocare o esporre, anche temporaneamente, in aree pubbliche o di pubblico passaggio oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza adottare le relative cautele;

- o) collocare, appoggiare, legare o fissare velocipedi, ciclomotori, motocicli e similiti alla segnaletica ed agli impianti stradali, agli elementi di arredo urbano o alle barriere di protezione di monumenti;
- p) entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti, attingere acqua con tubi od altri espedienti, bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale, nonché lavare veicoli, animali, indumenti e simili, gettare pietre, detriti e/o qualsiasi altra materia liquida o solida.

Art. 28 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

1. È fatto divieto di lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque.

Art. 29 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. È fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.

2. Nei luoghi pubblici o privati, è fatto inoltre divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri.

3. È vietato scuotere, spolverare e battere su suolo pubblico, dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria o altro. Tali operazioni sono consentite, ove compiute con le dovute cautele, dalle ore 7.00 alle ore 9.00 ed in modo da non arrecare molestia al vicinato ed ai passanti.

Art. 30 – Pericolo di incendi ed esalazioni moleste

1. È vietato compiere atti o detenere materiale, che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

2. È fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

Art. 31 – Accensioni pericolose

1. È fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.

Art. 32 - Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio

1. Ferma l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, è vietato, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale, far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutto il centro abitato. In ogni caso, l'utilizzo di tali prodotti non deve produrre disturbo, danno o molestia a persone o animali ovvero conseguenze di qualsiasi genere o natura sugli spazi pubblici del Comune.

2. È fatto in ogni caso divieto di utilizzare petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutto il territorio del Comune in casi di assembramento di persone, spontaneo o meno, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale.

3. È sempre fatto obbligo ai proprietari di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio determinato dagli scoppi non porti gli animali alla fuga esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento.

Art. 33 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SICUREZZA NELL'ABITATO

Art. 34 - Detenzione di combustibili in abitazioni od altri edifici

1. Nei fabbricati destinati ad abitazione è consentita la detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di panifici, pasticcerie o simili, a condizione che siano rispettate le norme di prevenzione incendi.

2. È vietato l'ammasso di materiale di imballaggio, di carta straccia e simili.

3. I combustibili di qualunque genere non devono mai essere a contatto con pareti nelle quali siano ricavate canne fumarie.

4. Le finestre e le aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta.

5.Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

6.Nelle gabbie scale, nei corridoi e nei ballatoi di disimpegno di abitazioni è vietato depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio delle persone.

7.Per l'installazione di bombole di gas ad uso domestico e delle tubazioni di collegamento delle stesse con gli apparecchi di funzionamento interni, devono essere rispettate le normative tecniche di sicurezza vigenti in materia.

8.Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, devono osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti deve essere rilasciato il relativo "certificato di prevenzione incendi".

Articolo 35 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile in cortili e scantinati

1.È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altro materiale di facile accensione.

2.È, altresì, vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 36 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1.Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma, nonché far esplodere petardi e mortaretti.

2.Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici competenti di P.S., deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, al quale spetta dettare le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

3.È pure proibito gettare, in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Articolo 37 -Strumenti da taglio

1.È vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti, allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Articolo 38 - Trasporto di oggetti pericolosi

1.Il trasporto di oggetti pericolosi (quali lastre di vetro, ferri acuminati ecc.) deve effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Articolo 39 - Scalpellamento di vie e piazze

1. Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge possano colpire i passanti.

2. Nell'ambito del centro abitato, non è consentito procedere al lavaggio e/o alla pulizia dei prospetti e delle facciate dei fabbricati, mediante l'impiego di macchinari che spruzzino liquidi o sabbia, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Settore Urbanistico comunale, il nulla osta da parte dei Servizi che gestiscono le linee telefoniche esterne, dello S.P.E.S.A.L. dell'A.S.L. competente per territorio e del Comando di Polizia Locale che provvede ad indicare l'orario in cui tale operazione deve essere eseguita. Nel corso delle operazioni di cui al presente comma, il responsabile dei lavori deve adottare tutte le cautele necessarie ad evitare qualsiasi nocumento ai cittadini.

Art. 40 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici

1. Fatto salvo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili devono essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o di altro qualsiasi materiale.

2. È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

3. Il Comune può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.

4. In caso di inottemperanza alle prescrizioni, i lavori possono essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 41 - Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sulla pavimentazione di strade private ad uso pubblico, a griglie o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario.

2. Uguale obbligo è posto a carico degli utenti di griglie, telai, botole o altri manufatti esistenti su suolo pubblico.

3. In caso di inerzia dei proprietari, i lavori possono essere eseguiti dal Comune, in danno dei proprietari.

Articolo 42 - Materiale di demolizione

1. È proibito gettare in basso sulla pubblica via, nei cassoni dei veicoli destinati al trasporto o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, materiali di demolizione od altro, salvo che le predette operazioni avvengano con l'utilizzo di appositi scivoli per scarico detriti opportunamente bagnati, in modo tale che sia evitato il sollevamento

della polvere, l'imbrattamento del suolo pubblico ed ogni pericolo per la libera circolazione, soprattutto pedonale.

Art. 43 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri simili ripari atti ad impedire che vi precipitino persone, animali, oggetti e materiali.

Art. 44 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa ed accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve dai tetti, dalle terrazze, dai balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.

4. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio.

5. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

6. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente, con transennamenti opportunamente disposti, qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti o altro luogo elevato.

7. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

8. I marciapiedi, i passi carrai ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio; si devono inoltre coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo ove transitano i pedoni; a tal fine, il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi, a tutela della sicurezza delle persone.

9. Salvo diversa disposizione dovuta a stato di emergenza, la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico, a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

CAPO III - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art.45 Comportamenti contrari all'igiene e al decoro

1. Fatte salve le maggiori sanzioni previste dal Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui: soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati; compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, stazionando in luoghi prospicienti i luoghi di culto, gli edifici pubblici o di uso pubblico e lungo le strade abitate;

b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Locale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell'articolo 85 comma 7; può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;

c) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti, che non siano consoni alla dignità dei luoghi;

d) sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature, il suolo pubblico;

e) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino agli ospedali; tutto ciò anche effettuando questua con o senza raccolta firme e vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli. È in ogni caso vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio; gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di polizia se non risultano regolarmente iscritti nell'anagrafe canina;

f) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, ovvero davanti agli ingressi degli ospedali;

g) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;

h) somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale;

i) abbandonare alimenti destinati ad animali;

l) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;

m) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti/cestini e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani;

n) sostare con ogni tipo di veicoli in prossimità o all'interno di monumenti, opere e beni culturali di notevole interesse storico o artistico, esistenti sul territorio comunale. Gli Uffici comunali competenti provvedono all'installazione della prescritta segnaletica di divieto.

Art. 46 Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

a) ammassare oggetti ai lati delle abitazioni o innanzi alle medesime, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

b) utilizzare cortili, balconi, terrazzi o aree condominiali, anche non recintate e ad uso pubblico o soggette a pubblico passaggio, come luogo di deposito di relitti, veicoli dismessi e/o non funzionanti (considerati rifiuti speciali dalla specifica normativa di settore), rifiuti o altri simili materiali che creino disagi ed inconvenienti igienici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. È fatto salvo l'accumulo ordinato delle varie frazioni di rifiuti urbani solo se correttamente selezionati e senza creare disagi ed inconvenienti igienici.

Art. 47- Esecuzione di giochi in luogo pubblico

1. Sul suolo pubblico o ad uso pubblico nonché su aree aperte al pubblico è vietato praticare giochi che possono arrecare intralcio o disturbo, procurare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri.

2. È fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'autorità comunale.

4. È, altresì, vietato praticare i giochi proibiti individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

5. Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 85 comma 6.

6. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. È sempre disposto il sequestro amministrativo.

7. La Polizia Locale può intervenire e impartire prescrizioni, nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private. È sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.

Art. 48 - Manutenzione a tutela del decoro e igiene degli edifici pubblici e privati

1. Ferme restando e conformemente alle disposizioni del Regolamento edilizio comunale e del regolamento di igiene, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, nonché le sue attinenze e pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire esalazioni, pericoli, rovina e allagamenti.

2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e la tipologia degli oggetti contenuti, sia dal punto di vista igienico che della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.

3. È fatto obbligo ai proprietari, ai gestori, agli affittuari, agli amministratori o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di sgomberare la neve, il ghiaccio o la grandine sui marciapiedi prospicienti gli stessi, nonché lastre di neve che debordano e/o stalattiti e candele di ghiaccio da tetti e da grondaie, al fine di prevenire ogni pericolo per l'incolumità pubblica. In merito si richiama quanto previsto nel precedente articolo 44.

Art. 49 - Recinzione e manutenzione dei terreni

1. Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche buone, allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.

2. Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica

3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni, causando danno o pericolo.

4. È fatto, inoltre, obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti.

5. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità, i proprietari devono evitare, nelle recinzioni, l'uso di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati, ovvero apportare modifiche ai confini di proprietà che possano, anche a causa del deflusso delle acque meteoriche, recare pregiudizio ovvero aggravare il pericolo di danno per la circolazione sulle pubbliche vie o spazi pubblici.

6. È facoltà del Sindaco prescrivere che le aree non edificate, fronteggianti vie e piazze, siano delimitate o recintate; le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare le norme relative alla distanza dal ciglio stradale, alla sicurezza del traffico ed alla strumentazione urbanistica nel rispetto della normativa vigente.

Art. 50 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1. Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici, sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni stesi e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile e costituire pericolo per la pubblica incolumità.

2. È vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme specifiche in materia, chiunque violi la presente disposizione è tenuto a procedere alla cancellazione delle scritte e/o disegni ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'immobile ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone, con propria ordinanza, le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. L'amministrazione comunale provvede alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.

CAPO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DI DECORO DELL'ABITATO

Art. 51 - Manutenzione delle facciate e delle coperture degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di manutenzione le porte delle case, dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare devono essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

2. È fatto obbligo agli stessi proprietari di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla ritinteggiatura delle facciate esterne dei rispettivi edifici, ogni volta che ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale e, comunque, nel rispetto delle norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

3. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono, degrado e/o pericolo delle facciate degli edifici, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici. In caso di inottemperanza alle disposizioni del Sindaco, i lavori possono essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

4. È fatto obbligo ai proprietari di edifici e/o immobili in stato di abbandono di tenerli in buone condizioni di igiene e di pulizia, adottando idonei sistemi di chiusura degli usci e delle finestre atti ad impedire l'ingresso di intrusi, animali, insetti e l'accumulo di rifiuti di vario genere.

5. È fatto obbligo ai proprietari di edifici e/o immobili, con coperture contenenti fibre di amianto, di notificarne la presenza al Servizio Igiene Pubblica della A.S.L. competente per territorio.

6. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o a tinteggiatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare ogni danno ai passanti.

7. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione, leggibilità e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

8. È fatto obbligo ai proprietari di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

9. Sulle pareti esterne dei fabbricati ubicati nel centro storico, delimitato dal perimetro esterno dei corsi cittadini, ivi incluse le piazze e gli slarghi, è consentita l'installazione e/o sistemazione di apparecchi per il condizionamento dell'aria e di canne fumarie nel rispetto del piano di recupero del centro storico.

Art. 52 - Carichi sospesi

1. Per effettuare manovre con carichi sospesi su aree pubbliche o aperte al pubblico occorre specifica autorizzazione comunale.

2. L'autorizzazione è rilasciata solo in caso di effettiva necessità e nei limiti della indispensabilità richiesta dai lavori da eseguire.

Art. 53-Fumi – esalazioni - polveri

1.Salvo quanto previsto dal Codice Penale, è vietato sollevare polvere, provocare fumi ed esalazioni che arrechino danno o molestia. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molestie, devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco, sentito il competente Ufficio della ASL.

È comunque vietato:

- a) eseguire le operazioni suddette in luogo pubblico;
- b) compierle senza osservare le necessarie cautele imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall’Autorità comunale.

2.È vietato, altresì, bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale all’interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.

3.I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere ed i condizionatori d’aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, devono essere installati in modo da evitare danno e molestie alle abitazioni circostanti.

Articolo 54 -Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1.È vietata la produzione e diffusione, entro il perimetro urbano, di odori, gas, vapori nocivi alla salute pubblica ovvero che arrechino disturbo alla comunità locale.

2.Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme in materia d’inquinamento atmosferico, il Sindaco può adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente può richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva inosservanza, disponendo, su parere del competente Ufficio d’Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale, la sospensione dell’attività inquinante.

3.È vietato eseguire, in ambiente esterno, attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura, senza l’uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell’ambiente circostante.

4.Nei cantieri edili, nei frantoi di materiale lapideo e nei depositi di sabbia e graniglia devono essere utilizzati strumenti e modalità idonei a limitare la dispersione di polveri nell’ambiente esterno.

CAPO V DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI IGIENE AMBIENTALE

Art. 55 - Nettezza del suolo e dell’abitato

1.È vietato imbrattare o sporcare il suolo pubblico o gettarvi rifiuti, bucce, pezzi di carta, gomme da masticare, mozziconi di sigarette o scaricarvi acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private.

2.È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, fino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

4.La pulizia delle vetrine è consentita dalla chiusura serale alle ore 09,30 del mattino. L'occupazione con scale e sgabelli del suolo pubblico per tale incombenza è consentita senza autorizzazione.

5.È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6.I proprietari, gli amministratori o i conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7.I proprietari di aree private non recintate e confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

8.Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti, accuratamente selezionati, devono essere raccolti in sacchi e conferiti al servizio pubblico di raccolta nel rispetto delle norme regolamentari, ovvero presso i Centri Comunali di Raccolta.

9.I proprietari o i locatari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia ed allo spurgo di fosse biologiche, di pozzi neri, ecc.

10.Le operazioni di spurgo di pozzi neri e di fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento di rifiuti, fornite di idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquami.

Art. 56 - Rifiuti

1.A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, i rifiuti urbani e assimilati provenienti da utenza domestica e non domestica devono essere gestiti in conformità alle disposizioni tecnico-operative stabilite dai competenti organi del Comune con apposito provvedimento.

2.Non è consentito, in ogni caso, depositare rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico in difformità alle disposizioni tecnico-operative di cui al comma 1 e non è consentito depositare rifiuti urbani e assimilati presso le postazioni RSU esistenti nell'agro, fuori dei cassonetti. È altresì vietato, presso le predette postazioni RSU nell'agro, depositare rifiuti diversi da quelli urbani e assimilati, rifiuti speciali e pericolosi e non pericolosi di ogni altro genere.

3. In considerazione dell'elevata valenza ambientale, la raccolta differenziata dei rifiuti è obbligatoria. Le modalità di svolgimento della stessa ad opera del gestore del servizio pubblico sono stabilite nelle disposizioni tecnico-operative di cui al comma 1.

4. In ogni caso i contenitori per il conferimento dei rifiuti consegnati all'utente dal gestore del servizio pubblico si intendono assegnati in comodato d'uso gratuito. Permane in capo all'assegnatario la responsabilità per danni, anche verso i terzi, nonché la responsabilità relativa alla corretta conservazione, uso e manutenzione del medesimo contenitore.

5. Nel caso in cui il contenitore assegnato dal gestore del servizio pubblico sia esposto in area pubblica, lo stesso deve essere collocato nei pressi del civico. Ove non sia possibile la collocazione nei pressi del civico per cause oggettive, è ammessa collocazione alternativa purchè non arrechi disturbo a terzi. Deve in ogni caso essere salvaguardato il principio di prossimità.

6. È vietato immettere nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati rifiuti speciali derivanti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi il cui onere è a carico del produttore/detentore.

7. È in ogni caso vietato introdurre nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani materiale acceso o rovente in grado di causare la combustione dei rifiuti stessi.

8. È vietato spandere alimenti per animali sulle aree pubbliche e sulle aree privati ad uso pubblico.

9. È vietato spostare i contenitori per rifiuti urbani dai luoghi ove sono stati collocati dal gestore del servizio pubblico.

10. È vietato parcheggiare nei pressi dei contenitori per rifiuti urbani in modo tale da impedirne lo svuotamento.

Art. 57 - Trasporto di materiale di facile dispersione

1. La circolazione sul territorio comunale dei veicoli destinati al trasporto di materiali che, per loro natura e consistenza, possono dar luogo al rilascio di polvere, fango, malta cementizia e materiale vario, è consentita solo a condizione che detti veicoli siano dotati di caratteristiche costruttive o di strutture integrative atte ad impedire ogni spandimento di acqua, fango o malta cementizia ed ogni dispersione di polveri derivanti dal carico stesso.

2. I veicoli destinati al trasporto di inerti, materiali di risulta e di cava o comunque materiali pulverulenti, nonché le macchine operatrici, i carrelli e gli altri veicoli provenienti da aree di cantieri edili o stradali, o sterrate in genere, possono circolare sul territorio comunale a condizione che ruote, assali, telai e carrozzeria siano esenti da imbrattamento e non diano luogo a rilascio di fango ed a dispersione di polvere.

3. I veicoli in transito sulle piste sterrate e di lavoro o sulla viabilità interna di aree di cantiere, stradali e di cave sono tenuti a procedere a velocità moderata in modo da evitare il sollevamento o il propagarsi delle polveri giacenti al suolo.

4. I responsabili di aree di cantiere o di lavoro di cui al comma precedente sono tenuti a porre in opera e a mantenere in esercizio impianti di lavaggio atti

ad assicurare la pulizia dei veicoli in uscita dalle predette aree. Tali impianti devono essere dotati di corretto sistema di raccolta e di allontanamento delle acque reflue, in modo che le stesse non dilagino su suolo pubblico. Gli stessi responsabili devono provvedere ad umidificare le piste sterrate o asfaltate interne ai cantieri ed alla pulizia delle piste asfaltate per evitare o contenere la dispersione delle polveri sollevate dal transito dei veicoli.

Art. 58 - Divieto di dispersione di opuscoli e materiale pubblicitario cartaceo

1.È vietato ai condomini, a tutti i proprietari di singole abitazioni e a tutti gli esercenti di attività commerciali, di installare, su parti degli edifici esposti sulle piazze e sulle vie pubbliche, i contenitori aperti per il deposito di volantini commerciali.

2.Ai condomini, alle singole abitazioni e alle attività commerciali che intendono installare i contenitori per volantini, è fatto obbligo di utilizzare modelli capienti e chiusi, da svuotare con periodicità ristretta in modo da evitare il riempimento incontrollato e la caduta per terra dei volantini.

3.È vietata la distribuzione a mano di materiale pubblicitario commerciale. Sulle strade e sugli spazi pubblici o comunque aperti al pubblico è vietata la dispersione e l'apposizione sui veicoli, di opuscoli, volantini materiale pubblicitario ed altri oggetti.

4.Gli organizzatori di eventi commerciali o di qualsiasi altro tipo, che vogliano attuare campagne promozionali e di informazione, possono effettuare la distribuzione “porta a porta” mediante consegna diretta ovvero mediante deposito nelle cassette della posta o per volantini, individuali e/o condominiali, esclusivamente chiuse.

5.Gli interessati al volantinaggio “porta a porta” hanno l’obbligo di segnalare entro i tre giorni liberi precedenti, al Comando di Polizia Locale:

- a) nominativo del responsabile;
- b) sede legale e/o operativa con recapiti stradali e telefonici;
- c) tipologia e quantità di materiale pubblicitario/informativo;
- d) data inizio e di conclusione della distribuzione;

6.Gli interessati possono distribuire volantini ed altro materiale commerciale e/o informativo ai passanti nei giorni di mercato settimanale ed esclusivamente entro l’area mercatale pubblica, con l’obbligo di salvaguardare il decoro e l’igiene.

CAPO VI DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 59 - Comportamenti vietati nei viali, parchi e giardini pubblici ed in altre aree verdi

1. Nei viali alberati, nei parchi e nei giardini pubblici, così come in tutte le altre aree verdi pubbliche, è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole, nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, ed animali;
- b) passeggiare o sdraiarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine;
- c) deteriorare o sporcare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi manifesti e/o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti;
- d) collocare sedie, baracche, panche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i luoghi pubblici salvo specifica autorizzazione dell'Autorità Comunale;
- e) gettare rifiuti di qualsiasi genere fuori dagli appositi cestini;
- f) dedicarsi a giochi che possano recare molestia, pericolo o danno o che siano espressamente vietati dalle autorità;
- g) fare uso di impianti ed attrezzature destinate al gioco dei bambini in modo non corretto o da parte di soggetti palesemente al di fuori della fascia di età a cui sono destinati e, comunque, da parte di chi abbia superato l'età di anni 14;
- h) nelle aree verdi di piccole dimensioni o che si trovino nel centro cittadino, attrezzate o meno con giochi destinati ai bambini, il gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo o molestia agli stessi.

2. Le suddette norme, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, viali, piazze ed altre aree pubbliche della Città.

3. È vietato introdursi o trattenersi nelle ville e parchi comunali e nel Cimitero comunale ed in ogni altro luogo comunale non permanentemente aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura.

Art. 60 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità con quanto stabilito dalle disposizioni del Nuovo Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito, può compromettere la visibilità, i proprietari hanno l'obbligo di regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale. Sono ammesse sporgenze di

rami con altezza superiore a mt. 2,70 al di sopra del marciapiede e mt. 5,50 al di sopra della carreggiata.

3.È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o altro caduto sulla sede stradale.

4.I proprietari di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenere le stesse in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

5.I terreni di pertinenza di abitazioni devono essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali e da evitare immagini di degrado urbano.

6.In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, nel verbale di accertamento della violazione oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, è emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data di contestazione e/o notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio competente provvede ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia di reato prevista dal Codice Penale.

TITOLO IV PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

CAPO I DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 61 – Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1.Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.

2.Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali eventualmente adottati in materia, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.

In particolare:

- a) nelle abitazioni private gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro

limiti tali da non essere distintamente percepibili dai vicini e da non recare molestia o disturbo;

b) nelle abitazioni private e negli spazi condominiali, salvo autorizzazioni in deroga, l'esecuzione di lavori di tipo edilizio, con l'impiego di macchine o strumenti rumorosi, è consentito nelle sole giornate feriali dalle ore 07,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 nel periodo invernale (ora solare); dalle ore 06,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 nel periodo estivo (ora legale);

3. Chiunque faccia uso, in luogo privato, di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tutti i giorni tra le ore 12.00 e le ore 16.00 e tra le ore 22.00 e le ore 09.00, salvo insonorizzazione del locale in cui lo stesso strumento musicale è usato.

Articolo 62 - Esercizio di mestieri, arti ed industrie

1. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati, se non in locali debitamente insonorizzati.

2. È vietato esercitare mestieri che siano causa di rumori o di disturbo dalle ore 20,00 alle ore 6,00 ovvero alle ore 8,00 delle giornate festive, dalle ore 14,00 alle ore 15,00 nel periodo in cui vige l'orario solare e dalle ore 13,00 alle ore 16,00 nel periodo in cui vige l'orario legale.

3. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, devono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea.

4. Nelle vicinanze di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc., è comunque assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

Art. 63 – Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

1. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali, circoli privati, attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbo, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili, atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada ed interrompendo l'attività nelle

occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione.

2. I predetti gestori sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili, atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici, amplificatori su suolo pubblico o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dell'art. 62.

3. È vietato turbare in qualsiasi modo la quiete e il riposo delle persone con suoni

(anche a scopo pubblicitario), canti e spettacoli comunque denominati, da giugno a settembre compreso (periodo estivo):

- dal lunedì al giovedì dalle ore 00.00 alle ore 8.00 del giorno successivo
- il venerdì, il sabato e la domenica dalle ore 01.00 alle ore 08.00.

da ottobre a maggio compreso (periodo invernale)

- dal lunedì al giovedì dalle 23.00 alle 08.00 del giorno successivo;
- il venerdì, il sabato e la domenica dalle ore 24.00 alle ore 08.00 del giorno successivo.

Tutti i giorni dell'anno dalle ore 13.00 – alle 16.00.

4. Sono esentati dall'osservanza della presente disposizione, qualora la diffusione della musica avvenga all'interno, i locali pubblici insonorizzati per i quali sia dimostrata tecnicamente, da parte del titolare, l'osservanza delle norme sui livelli massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, previste dal D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 64 – Rumori e schiamazzi per le strade

1. Al di fuori delle attività di ritrovo di cui all'art. 63, è fatto divieto a chiunque di recare disturbo alla quiete delle persone con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione.

2. È fatto altresì divieto di recare disturbo con assembramenti in vie o aree pubbliche del centro urbano che, per il numero di partecipanti, per modalità, frequenza e durata della permanenza nei medesimi luoghi, sono suscettibili di compromettere la quiete e la tranquillità delle persone, limitare o compromettere la fruibilità degli spazi interessati da parte della generalità dei cittadini e dei residenti, nonché di incidere negativamente sul loro benessere psichico .

3. Resta salvo quanto previsto dall'art. 25 del presente regolamento.

Art. 65 – Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

1.È fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole.

Art. 66 Dispositivi sonori di allarme

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi;

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

Art. 67 -Rumori provocati da operazioni di carico e scarico merci

1. Le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, ecc. devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Articolo 68 - Manifestazioni all'aperto

1. Lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli con uso di strumenti musicali o di apparecchiature per la diffusione sonora, può avere luogo in aree all'aperto, pubbliche o aperte al pubblico, anche in deroga ai valori limite di emissione sonora stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, purché siano a carattere temporaneo ovvero mobile e preventivamente autorizzati.

2. Le manifestazioni e gli spettacoli possono tenersi:

- nel periodo estivo in cui vige l'ora legale:
 - a) dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
 - b) dalle ore 18:30 alle ore 01:00;
- nel periodo invernale in cui vige l'ora solare:
 - a) dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
 - b) dalle ore 16:00 alle ore 24:00.

3. Ai predetti limiti di tempo può derogarsi previa autorizzazione comunale.

Art. 69 - Spettacoli viaggianti

1. La sosta di esercenti spettacoli viaggianti è consentita solo ed esclusivamente negli spazi stabiliti dall'Autorità Comunale e previa autorizzazione della stessa.

2. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.

3. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:

a) attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;

b) tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione e comunque oltre le ore 23,00. In occasione delle feste patronali gli allestimenti potranno restare aperti fino alle ore 1:00.

4. L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni o disporre autorizzazioni in deroga alle presenti disposizioni.

TITOLO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI

Art.70 - Attività svolte dai gestori di pubblici esercizi, di esercizi commerciali

e artigianali per la tutela della quiete e del decoro urbano

1. Fatta salva l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, i titolari o gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla attività di somministrazione devono provvedere all'adozione di misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica nonché di limitazione alla libera fruibilità degli spazi pubblici adiacenti il locale.

In particolare sono tenuti a:

a) adottare misure idonee per evitare che i comportamenti degli avventori, eventualmente stazionanti nelle immediate adiacenze del locale, possano determinare un disturbo ai residenti e/o ad altre attività;

b) esporre all'interno del locale appositi cartelli informativi circa l'entità delle sanzioni previste a carico di chi disturba la quiete pubblica, viola le norme poste a tutela dell'igiene o consuma bevande alcoliche all'esterno dei locali e degli spazi di pertinenza;

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 lett. a), in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il

soggetto interessato, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare nell'immediatezza l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 48 ore dalla notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa prevista dall'articolo 85 del presente Regolamento.

3. I titolari o gestori di attività commerciali, artigianali o di pubblico esercizio che vendono o somministrano cibi e bevande per asporto, a partire dal 1° aprile 2021, sono tenuti ad utilizzare contenitori e stoviglie mono uso biodegradabili e conformi alla norma UNI EN 13432 (Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione) nonché a fornire apposito sacchetto in materiale biodegradabile conforme alle norme vigenti per il conferimento dei contenitori e degli eventuali residui di cibo entro i termini di legge e comunque dall'01/04/2021.

4. Nel caso che i contravventori siano titolari o gestiscano attività commerciali con somministrazione assistita di cibi e bevande ovvero pubblici esercizi e, nell'arco di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni del presente articolo, si applicherà la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di sette giorni alla seconda ed alla terza. Una ulteriore violazione comporterà la revoca dell'autorizzazione all'esercizio. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 71 - Limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande siti all'interno di particolari aree

1. Nelle aree del territorio comunale in cui si manifestino particolari situazioni di allarme sociale derivanti da fenomeni di degrado consistenti soprattutto in assembramenti di numerosi avventori che, stazionando all'esterno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, consumino sulla pubblica via bevande in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, potranno essere imposte limitazioni agli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande ubicati all'interno di dette aree.

2. Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite con ordinanza del Sindaco, come esponente della comunità locale; le limitazioni potranno avere la durata massima di un anno, prorogabile al massimo per un altro anno.

3. In caso di violazione delle limitazioni stabilite ai sensi del presente articolo, l'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti vietati.

4. Nel caso che i contravventori siano titolari o gestiscano attività commerciali con somministrazione non assistita di cibi e bevande, artigiani del

settore alimentare ovvero pubblici esercizi e che, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di sette giorni per la seconda e la terza. Una ulteriore violazione comporterà la revoca dell'autorizzazione all'esercizio. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 72 - Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e delle distanze di sicurezza

1.L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., collocate negli esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 T.U.L.P.S., è fissato dalle ore 10.00 alle 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 22.00 di tutti i giorni di apertura di detti esercizi.

2.A tutti i titolari di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. è fatto obbligo, di comunicare al Comune – Sportello Unico Attività Produttive, l'orario di esercizio praticato.

3.Fuori dai casi previsti dall'art. 110, comma 7, del r.d. n. 773/1931, l'attività può essere esercitata a condizione che siano rispettate le distanze previste dalla legislazione regionale vigente in materia.

Art.73 - Divieto di mettere a disposizione di minori di anni 18 bevande alcoliche

1.Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 689 c.p. e 7 del Decreto Legge n. 158/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 189/2013, è fatto divieto ai titolari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, commerciali in sede fissa (ivi inclusi i distributori automatici) e su aree pubbliche, nonché di quelle similari artigianali di pizzeria, rosticceria, paninoteche, pasticceria, gelateria e gastronomie artigianali, rispettivamente di somministrare e mettere a disposizione dei minori di anni 18 bevande alcoliche.

Articolo 74 - Divieto di vendita di bevande alcoliche

1.Ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività commerciali in sede fissa (ivi compresi i distributori automatici) e su aree pubbliche di tipologia "B", delle attività artigianali di pizzeria-rosticceria-pasticceria, di paninoteche, gelaterie e gastronomie artigianali, è fatto divieto di vendere dalle ore 24,00 e sino ore 8,00, bevande alcoliche da asporto, in qualsiasi modo confezionate. Fatti salvi gli ulteriori limiti imposti dalla legislazione vigente nonché le eventuali restrizioni stabilite nelle relative ordinanze sindacali adottate ai sensi degli artt. 50 e/o 54 del d.lgs. n. 267/2000, tale divieto non si applica nei seguenti casi:

- a) quando la somministrazione e la conseguente consumazione, con servizio al tavolo, avvengono all'interno del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza degli esercizi di somministrazione, legittimamente asservite con concessione di suolo pubblico;
- b) quando la somministrazione venga effettuata al banco, all'interno dei pubblici esercizi, con la mescolta del contenuto della bevanda alcolica e con la contestuale consumazione della stessa all'interno del medesimo locale.

2. Altresì, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività commerciali in sede fissa (ivi inclusi i distributori automatici) e su aree pubbliche di tipologia "B", delle attività artigianali di pizzeria-rosticceria-pasticceria, di paninoteche, gelaterie e gastronomie artigianali, è fatto obbligo di garantire la tutela del decoro dell'ambiente urbano da parte dei rispettivi avventori mediante adeguati sistemi di intercettazione e conferimento differenziato di imballaggi e contenitori.

TITOLO VI

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 75 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali e dal Regolamento Comunale sul Benessere degli Animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono, qualora non incompatibili con tali norme. Per i controlli, qualora necessari il parere tecnico, l'Ufficio Ambiente ed Ecologia comunale provvede a richiedere l'intervento del Servizio Veterinario dell'A.S.L. Nei casi urgenti tale richiesta può essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

Art. 76 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza, di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici.

2. È consentito allevare animali domestici, nel rispetto di quanto disposto dalle norme specifiche, dal Regolamento Comunale sul Benessere degli Animali, dal Regolamento Veterinario e di Igiene.

3. È vietato abbandonare animali domestici.

4. È vietato condurre al guinzaglio, dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo, cani o altri animali.

Art. 77 - Divieti specifici

1. È vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico. E' altresì vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

2. È vietato lasciar vagare, entro l'abitato, qualsiasi specie di animali da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici, o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.

3. Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati possono essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente Ufficio Comunale, il quale impartisce le disposizioni circa l'itinerario e le precauzioni da adottarsi.

Art. 78 - Animali molesti o pericolosi

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

2. Gli operatori di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1, al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più turbare la quiete pubblica e privata.

3. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non possono essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedire la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Art. 79 - Disposizioni particolari per il mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente, è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo d'identificazione.

2. A tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere superiore a due metri.

3. Nei parchi ed aree verdi pubbliche, aperte o recintate, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario e dell'accompagnatore, esclusivamente negli spazi loro eventualmente ed appositamente destinati ed opportunamente delimitati e segnalati. Dei danni che i cani eventualmente dovessero provocare al verde pubblico rispondono i proprietari in solido con il conduttore. È comunque vietato accedere con cani, anche se tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, nelle aree destinate ai giochi e nei luoghi individuati con ordinanza sindacale, previo parere vincolante del competente Ufficio. Ferme restando le modalità di conduzione (guinzaglio e

museruola), i divieti concernenti la circolazione dei cani non sono operanti quando siano di ausilio a persone non vedenti o comunque inabili. Possono circolare dovunque, senza guinzaglio e senza museruola, i cani delle Forze Armate, delle Forze di Polizia Statali e Locali e della Protezione Civile, quando utilizzati per servizio. Ai soli cittadini domiciliati nelle zone individuate con ordinanza sindacale è consentito attraversare per il tragitto più breve le aree in parola, tenendo il cane a guinzaglio.

4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, in modo tale che, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

5. Il proprietario deve garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi angusti, in terrazzi o balconi, tenuto conto della razza e della mole dei medesimi. In ogni caso è vietato consentire agli animali di effettuare in detti spazi i propri bisogni fisiologici.

6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro urbano, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in aree e spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

8. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi riservati ai bambini.

9. I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.

10. I proprietari di cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere alla identificazione degli animali, mediante microchips, e a riconsegnare al Comune l'attestato di avvenuta identificazione entro i successivi 7 giorni.

Articolo 80 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico, oltre che di sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

2. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici, per piccioni od altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica; all'uopo è necessaria la sorveglianza dei generi alimentari fino alla

loro consumazione totale e, successivamente, l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.

TITOLO VII- MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA

LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art. 81 – Mediazione sociale e educazione alla legalità

1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto dagli appartenenti alla Polizia Locale e/o da altro personale comunale.

2. L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo è svolta in quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato, anche punibile dietro presentazione di querela, qualora la stessa sia stata presentata.

3. Gli addetti al servizio suddetto possono in particolare convocare le parti o i soggetti, che recano o subiscono conflitto, e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro.

4. Nel caso in cui la mediazione venga svolta da personale appartenente alla Polizia Locale, che riscontri l'esito positivo dell'incontro, verbalizzando gli impegni presi dalle parti in questione, possono non essere rilevate le eventuali violazioni amministrative previste dal presente regolamento, commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto.

5. Tra i medesimi soggetti, e per la medesima questione, non può essere effettuato più di un intervento di mediazione.

1. Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale di cui al comma precedente, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 85 comma 3.

6. La Polizia Locale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento. L'amministrazione comunale può stipulare convenzioni o intese con le associazioni di volontariato, per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

Art. 82 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

1. In casi di emergenza e urgenza sociale, che vedano coinvolte persone

indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Locale interviene anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.

2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente regolamento che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, assieme alla Polizia Locale dovranno essere presenti anche i competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative consone e idonee sistemazioni.

3. Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 il personale della Polizia Locale, rilevata la situazione, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai Servizi sociali.

Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovano in altre situazioni previste dall'art. 403 C.C., la Polizia Locale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. In tutti i casi di cui sopra, viene fatta segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.

4. Le misure di accompagnamento e ricovero, di cui ai commi precedenti, sono attuate anche in caso di situazioni climatiche eccezionali, come ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide o estive particolarmente calde.

Art. 83 - Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi e Accertamenti Sanitari Obbligatoriosi

1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatoriosi (ASO), ai sensi della legge statale, gli operatori sanitari e il personale della Polizia Locale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.

2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione, da parte di chi vi è obbligato, nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.

3. Il personale della Polizia Locale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative, volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento, qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo

la piena attuazione del provvedimento stesso, sempre e comunque garantendo e tutelando la dignità e l'incolumità della persona considerando la sua condizione di ammalato.

4. Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma e gli strumenti di autodifesa in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento sull'armamento della Polizia Locale e dal Regolamento Comunale di Polizia Locale.

TITOLO VIII - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 84 – Sistema sanzionatorio

1. Nei casi di conflitto sociale e degli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia Locale è tenuta ad esperire tentativi di mediazione e conciliazione, prima di erogare le sanzioni del presente capo.

2. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

3. Tutti i soggetti, nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento, possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.

4. L'autorità competente alla trattazione degli scritti difensivi e all'emanazione delle ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è il responsabile dell'area organizzativa competente per materia, individuato di volta in volta. I proventi sono destinati al Comune.

5. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono competenti, altresì, gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

6. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.

Art. 85 – Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 70, c. 1, 71, c. 1 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 25 (cosiddetto DASPO URBANO) è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100 ad € 500;

3. Chiunque violi le altre disposizioni del presente Regolamento, o delle ordinanze ad esso riferibili, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

4. Chiunque violi le prescrizioni dei titoli autorizzatori, previsti ai sensi del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.

5. Qualora, ai sensi del presente regolamento, sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori, che ne facciano richiesta, durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

6. Il trasgressore, che non ottempera al provvedimento di diffida per la rimozione di manufatti abusivi di qualsiasi natura che occupano suolo pubblico o di uso pubblico, o alla diffida prevista dall'art. 70 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 sino ad € 500,00. Il trasgressore sarà ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008).

7. È sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981/689 è, inoltre, sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali, ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.

8. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

Art. 86 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano attività autorizzate.

1. L'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare, con apposito provvedimento motivato, qualsiasi titolo

autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Locale applicherà appositi sigilli ai locali, ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

Art. 87 – Segnalazioni o reclami

1. Chiunque desideri presentare segnalazioni o reclami relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere informato degli esiti, può farlo presso il Corpo di Polizia Locale.

Art. 88 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

1. Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità.

Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all'art. 38 c. 5. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 89 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale, con specifico rapporto al Responsabile d'area competente, che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 38 c. 5. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei

luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 90 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore al termine della sua pubblicazione.

Articolo 91 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati, e cessano pertanto di avere efficacia, tutti gli atti ed i provvedimenti con esso incompatibili.

Art. 92 - Norma di chiusura

1. Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, si fanno salvi il rispetto e l'osservanza delle norme in materia di igiene e sanità pubblica.